

Policy sull'uso dell'intelligenza artificiale

Regole interne per l'impiego dei sistemi di IA nell'attività dello Studio

Adottata ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e della l. 23 settembre 2025, n. 132
Torino, 21 agosto 2026 · versione 1.1

1. Premessa e finalità

Lo Studio impiega strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'attività professionale. Il progressivo entrare in vigore del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) — con l'operatività, dal 2 agosto 2026, del regime sanzionatorio e degli obblighi di trasparenza — rende opportuno che l'impiego di tali strumenti sia organizzato, documentato e sottoposto a controllo, e non lasciato a un uso occasionale e non regolato.

A ciò si aggiunge, per le professioni intellettuali, l'art. 13 della l. 23 settembre 2025, n. 132, che impone al professionista di informare il cliente dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in modo chiaro, semplice ed esaustivo, e ne circoscrive l'impiego a una funzione strumentale e ausiliaria rispetto all'attività intellettuale.

La presente policy definisce quali sistemi sono autorizzati, chi può utilizzarli, quali dati vi si possono immettere, come vanno verificati i risultati e come si conserva traccia dell'attività. Non vieta il ricorso all'IA: ne disciplina l'uso, nella convinzione che la tecnologia sia uno strumento del professionista e mai un sostituto del suo giudizio.

La presente versione 1.1 sostituisce la versione 1.0 del 2 agosto 2026 e ne costituisce aggiornamento; la modifica sostanziale consiste nell'introduzione del § 5 (anonimizzazione preventiva in locale) e del § 8 (informazione al cliente).

2. Ambito di applicazione

La policy si applica a chiunque operi nello Studio o in collaborazione con esso: il titolare, gli avvocati collaboratori, i praticanti e il personale di segreteria. Riguarda ogni uso di sistemi di IA che incida, anche indirettamente, sull'attività professionale o sul trattamento di dati dei clienti, a prescindere dal dispositivo impiegato.

3. Principi generali

Ogni impiego dell'IA nello Studio è retto da sei principi inderogabili.

- **Controllo umano.** La decisione finale spetta sempre e soltanto al professionista. Nessun risultato prodotto da un sistema di IA è utilizzato in un atto, in un parere o in una comunicazione senza essere prima verificato nella sua correttezza giuridica e fattuale.
- **Anonimizzazione preventiva.** Nessun documento raggiunge un sistema di intelligenza artificiale prima di essere stato privato dei dati identificativi, secondo il procedimento descritto al § 5. L'anonimizzazione non è una cautela facoltativa ma un passaggio obbligato della lavorazione.
- **Riservatezza e segreto professionale.** Nessun dato coperto dal segreto professionale o idoneo a identificare un cliente o una controparte è immesso in sistemi che non offrano garanzie adeguate su conservazione, sicurezza e non riutilizzo per l'addestramento dei modelli.

- **Trasparenza.** L'uso dell'IA resta uno strumento interno di lavoro; non sostituisce la responsabilità dello Studio verso il cliente e verso l'autorità giudiziaria, alla quale ci si presenta con atti propri e verificati. Il cliente è informato dell'impiego di tali strumenti ai sensi del § 8.
- **Competenza (AI literacy).** Chi utilizza questi strumenti ne conosce potenzialità e limiti, con particolare riguardo al rischio di risultati errati o inventati e ai profili di riservatezza.
- **Responsabilità.** L'utilizzo dell'IA non attenua in alcun modo la responsabilità professionale e deontologica di chi firma l'atto o assume la decisione.

4. Strumenti autorizzati

Sono autorizzati esclusivamente gli strumenti elencati nell'Allegato A, ciascuno per le finalità e nei limiti ivi indicati. L'introduzione di un nuovo strumento, o la modifica dell'uso di uno esistente, richiede l'aggiornamento dell'Allegato A a cura del titolare, previa verifica delle condizioni del fornitore in punto di conservazione e sicurezza dei dati.

Gli strumenti che trattano documenti di causa operano esclusivamente a valle del procedimento di anonimizzazione di cui al § 5. È vietato l'uso di sistemi di IA non elencati per attività che comportino il trattamento di dati dei clienti.

5. Anonimizzazione preventiva ed elaborazione locale

Prima che un qualsiasi documento venga sottoposto a un sistema di intelligenza artificiale, esso è privato dei dati che identificano le persone coinvolte. L'operazione avviene integralmente su un elaboratore nella disponibilità dello Studio, senza trasmissione verso l'esterno e anche in assenza di connessione a internet.

Lo Studio impiega a questo scopo SLS Anonymator, applicativo sviluppato in proprio e di proprietà esclusiva del titolare, non ceduto né reso accessibile a terzi. L'applicativo estrae il testo dal documento, individua i dati personali e li sostituisce con codici convenzionali, restituendo un file identico all'originale per struttura, formato e impaginazione, ma privo dei riferimenti idonei a consentire l'identificazione.

5.1 Articolazione del procedimento. Il trattamento si compone di sei fasi, tutte eseguite in locale.

1. **Estrazione.** Acquisizione del testo dal file; per documenti scansionati o fotografati opera un motore di riconoscimento ottico installato sulla macchina, senza ricorso a servizi remoti.
2. **Classificazione.** Riconoscimento della tipologia documentale e associazione al fascicolo di riferimento.
3. **Pre-scan.** Individuazione deterministica dei dati a formato riconoscibile: codici fiscali, partite IVA, IBAN, date, recapiti telefonici e telematici, numeri di ruolo.
4. **Anonimizzazione.** Analisi del testo mediante modelli linguistici a pesi aperti eseguiti interamente in locale, per l'individuazione dei dati identificativi non riducibili a schema fisso: nomi propri declinati, toponimi, riferimenti indiretti, relazioni familiari.
5. **Controllo di uscita.** Verifica bloccante sulla presenza di dati residui; i documenti che non superano la soglia non sono rilasciati e sono posti in coda di revisione manuale.
6. **Salvataggio.** Archiviazione del documento trattato unitamente al registro dell'operazione, che consente la ricostruzione a posteriori dell'attività svolta.

5.2 Dati oggetto di rimozione. Nomi e cognomi di assistiti, controparti e terzi; codici fiscali e partite IVA; date di nascita; indirizzi di residenza e domicilio; recapiti telefonici e telematici; estremi di documenti di

identità; coordinate bancarie; numeri di ruolo e di pratica; identificativi sanitari; ogni ulteriore elemento che, isolatamente o in combinazione, consenta la reidentificazione.

5.3 Custodia della chiave. La tabella di corrispondenza tra i codici sostitutivi e le identità reali non lascia l'elaboratore dello Studio ed è coperta dal segreto professionale. In difetto di tale tabella il documento trattato non è riconducibile all'interessato.

5.4 Qualificazione giuridica del dato. Finché lo Studio conserva la corrispondenza di cui al punto che precede — e la conserva in quanto necessaria all'esercizio del mandato — il documento trattato costituisce, per lo Studio, dato pseudonimizzato ai sensi dell'art. 4, n. 5, GDPR, e resta pertanto assoggettato alla disciplina sulla protezione dei dati personali. È rispetto a chiunque non disponga di tale corrispondenza, ivi compreso qualsiasi sistema di intelligenza artificiale al quale il documento sia sottoposto, che il file non contiene informazioni riferibili a persona identificabile. In ciò risiede la ragione per cui la chiave non esce dallo Studio.

5.5 Fondamento e limiti. Il procedimento dà attuazione ai principi di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR), di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25 GDPR) e di sicurezza del trattamento (art. 32 GDPR); poiché non coinvolge fornitori esterni, non genera catena di responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) né trasferimento di dati verso Paesi terzi (artt. 44 ss. GDPR). Nessun sistema automatico di riconoscimento è tuttavia infallibile: per questa ragione operano il controllo di uscita bloccante e la coda di revisione manuale, e la verifica finale resta in capo al professionista.

6. Trattamento dei dati e segreto professionale

Ferma restando la regola dell'anonimizzazione preventiva, il discrimine operativo è tra strumenti ad ambiente protetto (in cui i dati non vengono utilizzati per addestrare i modelli e restano confinati) e strumenti aperti al pubblico. Vale la regola seguente.

- **Negli strumenti aperti** non si immettono documenti integrali, dati identificativi delle parti, dati particolari (art. 9 GDPR) o qualunque informazione coperta dal segreto professionale. Il confronto avviene su questioni giuridiche formulate in astratto o su testi previamente anonimizzati ai sensi del § 5.
- **Negli ambienti protetti** indicati nell'Allegato A è ammesso il caricamento di documenti di causa già anonimizzati, nei limiti lì precisati e sempre che il fornitore garantisca il non riutilizzo dei dati per l'addestramento.
- **Nell'applicativo locale** di cui al § 5 il documento è trattato nella sua integrità, poiché l'elaborazione non esce dalla disponibilità materiale dello Studio.

7. Verifica dei risultati

Ogni elaborazione prodotta da un sistema di IA è una bozza di lavoro, mai un prodotto finito. Prima di qualsiasi utilizzo esterno chi se ne avvale è tenuto a:

7. verificare l'esattezza di ogni riferimento normativo, giurisprudenziale e dottrinale citato, controllandolo sulle fonti ufficiali (Normattiva, Italgiure, EUR-Lex): i sistemi di IA possono generare citazioni inesistenti o inesatte;
8. controllare la correttezza e l'attualità del contenuto giuridico rispetto al caso concreto;
9. rielaborare e integrare il testo, che va sempre ricondotto allo stile e alla responsabilità dello Studio;
10. assicurarsi che nessun dato riservato sia stato immesso in violazione dei §§ 5 e 6.

8. Informazione al cliente (art. 13 l. 132/2025)

All'atto del conferimento dell'incarico il cliente riceve un'informativa dedicata, allegata al contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatta in forma chiara, semplice ed esaustiva, che indica se e in che misura lo Studio si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, quali strumenti impiega e con quale collocazione, il carattere strumentale e ausiliario del loro impiego, la necessaria verifica e validazione dei risultati da parte del professionista e il rinvio all'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il contratto di incarico contiene la corrispondente clausola. Il cliente può richiedere in qualsiasi momento, senza oneri e senza pregiudizio per la qualità della prestazione, che nella trattazione della propria pratica non si faccia ricorso a sistemi di intelligenza artificiale; della richiesta è dato atto nel fascicolo.

La presente policy è pubblicata sul sito dello Studio, unitamente a una esposizione divulgativa del procedimento descritto al § 5.

9. Ruoli e responsabilità

- **Il titolare** cura la tenuta e l'aggiornamento della policy e dell'Allegato A, autorizza i nuovi strumenti, sviluppa e mantiene l'applicativo di cui al § 5 e vigila sul rispetto delle regole.
- **Gli avvocati collaboratori e i praticanti** impiegano gli strumenti nei limiti della policy e rispondono della verifica dei risultati confluiti negli atti da essi curati.
- **Il personale di segreteria** utilizza gli strumenti solo per le finalità amministrative autorizzate e non immette dati di causa in sistemi non protetti.

10. Formazione (AI literacy)

Lo Studio assicura a chi utilizza questi strumenti un livello di competenza adeguato, con particolare riguardo ai limiti dei sistemi, al rischio di risultati errati, ai profili di riservatezza e alle responsabilità connesse. La presente policy è illustrata a ogni nuovo collaboratore all'atto dell'inserimento e riesaminata almeno una volta l'anno.

11. Governance, registro e riesame

La conformità all'AI Act non dipende dal numero di strumenti adottati, ma dalla capacità di dimostrare che ciascuno è impiegato secondo procedure chiare, con supervisione umana e nel rispetto delle norme sui dati. A tal fine:

- l'Allegato A costituisce il registro degli strumenti di IA in uso, con funzione, dati ammessi e vincoli;
- il registro delle operazioni di anonimizzazione, tenuto dall'applicativo di cui al § 5, documenta che cosa è stato trattato, quando e con quale esito;
- la policy è riesaminata almeno annualmente e ogni volta che muti il quadro normativo o il parco degli strumenti;
- eventuali malfunzionamenti o incidenti (ad es. l'immissione accidentale di dati riservati) sono segnalati senza indugio al titolare e annotati.

ALLEGATO A

Registro degli strumenti di IA autorizzati

Aggiornato al 21 agosto 2026. La modifica di questo registro è riservata al titolare. La tabella sintetizza; le note che seguono precisano l'uso di ciascuno strumento.

Strumento	Funzione autorizzata	Dati ammessi	Vincoli
SLS Anonymator (applicativo dello Studio)	Anonimizzazione preventiva dei documenti prima di ogni impiego di altri sistemi di IA; classificazione documentale e riconoscimento ottico del testo.	Documenti e atti di causa nella loro integrità, in quanto l'elaborazione non esce dallo Studio.	Esecuzione esclusivamente locale; controllo di uscita bloccante; revisione manuale dei documenti in coda.
NotebookLM (Google)	Analisi di fonti e documenti a fondamento delle difese; sintesi e interrogazione di materiale di causa entro un ambiente circoscritto alle sole fonti caricate.	Documenti previamente anonimizzati ai sensi del § 5.	Verifica delle fonti citate; cautela sulle condizioni del fornitore.
Littlebird	Assistente personale per attività organizzative e di supporto trasversale.	Dati organizzativi e non riservati; no dati di causa se non protetti.	No segreto professionale in chiaro; verifica dell'ambiente.
Claude (Anthropic)	Analista di alto livello per il confronto tecnico e la redazione di bozze di atti, sempre riviste e integrate.	Questioni in astratto o testi anonimizzati; no dati identificativi.	Ogni bozza è rivista e integrata; nessun uso diretto non verificato.

Note d'uso per singolo strumento

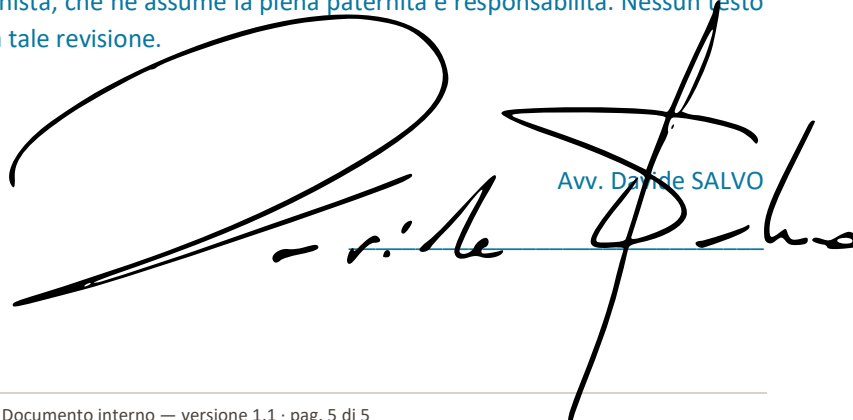
1) SLS Anonymator — anonimizzazione preventiva. Applicativo sviluppato in proprio e di proprietà esclusiva del titolare, non ceduto né reso accessibile a terzi. Opera su sistema chiuso, installato ed eseguito integralmente su elaboratore nella disponibilità dello Studio, senza trasmissione di dati verso l'esterno. Si avvale di modelli linguistici a pesi aperti e di un motore di riconoscimento ottico, entrambi in locale. Costituisce il presidio che consente l'impiego degli strumenti che seguono senza esposizione dei dati identificativi. Il procedimento è descritto al § 5.

2) NotebookLM — analisi delle fonti. Impiegato per analizzare e interrogare fonti e documenti sui quali fondare le difese. Poiché lo strumento lavora entro il perimetro delle sole fonti caricate, se ne valuta caso per caso l'idoneità, verificando le condizioni del fornitore in punto di conservazione dei dati e di non riutilizzo per l'addestramento; i documenti di causa vi sono comunque immessi solo previa anonimizzazione ai sensi del § 5. Le fonti e le citazioni restituite sono sempre controllate sugli originali ufficiali.

3) Littlebird — assistente personale. Impiegato come assistente trasversale per attività di supporto e organizzazione. Non vi si immettono informazioni coperte dal segreto professionale né dati identificativi di clienti o controparti, salvo che ne sia accertato l'ambiente protetto ai sensi del § 6. Per le attività amministrative resta fermo il rispetto delle regole sui dati.

4) Claude — analista e bozze di atti. Impiegato quale interlocutore tecnico di pari livello per il confronto sull'impostazione delle difese e per la redazione di bozze di atti e pareri. Il confronto avviene su questioni formulate in astratto o su testi anonimizzati; le bozze prodotte sono sempre riviste, verificate nei riferimenti e integrate dal professionista, che ne assume la piena paternità e responsabilità. Nessun testo generato confluisce in un atto senza tale revisione.

Torino, il 21 agosto 2026



Avv. Davide SALVO